

GAMENET GROUP S.p.A.

Sede legale in Corso d'Italia 6, 00198, Roma

Capitale sociale: Euro 30.000.000. i.v.

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e

Codice Fiscale: 13917321005; N. REA: RM-1482648

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

27 Aprile 2018

Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 sul

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

PROPOSTA DI MODIFICHE AL PIANO DI STOCK OPTION 2017-2020: DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione di Gamenet Group S.p.A. (di seguito la "**Società**"), Vi ha convocati in assemblea ordinaria per proporvi l'approvazione della proposta di alcune modifiche al "Piano di Stock Option 2017-2020" (il "**Piano**"), rivolto all'amministratore delegato, ai dirigenti con responsabilità strategiche e a un ristretto gruppo di *managers* che rivestono ruoli strategicamente rilevanti nella Società e nelle società soggette al controllo della stessa (congiuntamente, il "**Gruppo**"), ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato ("**TUF**"). Dette proposte di modifica sono state approvate dal consiglio di amministrazione nella riunione tenutasi in data 26 marzo 2018, previo parere favorevole del comitato per le nomine e la remunerazione, e sono sottoposte alla Vostra approvazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis TUF.

Si rammenta, preliminarmente, che il Piano ha ad oggetto l'assegnazione gratuita ai beneficiari di un numero massimo complessivo di 1.500.000 diritti di opzione esercitabili, in particolare, a condizione che (i) sia trascorso un periodo di *vesting* triennale e (ii) sia conseguito l'obiettivo di *performance* del 10% del *total shareholders return* nel triennio che costituisce il periodo di *vesting*.

Le modifiche sottoposte al Vostro esame attengono principalmente all'art. 12 del regolamento attuativo del Piano che nella sua attuale formulazione contiene, *inter alia*, una deroga alle predette condizioni per l'esercizio delle opzioni in quanto prevede che, nell'ipotesi in cui un soggetto diverso da Trilantic Capital Partners e/o Intralot Italia S.p.A. dovesse trovarsi a detenere il 50% più una delle azioni della Società, i beneficiari del Piano avrebbero la facoltà di esercitare anticipatamente le opzioni attribuite indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di esercizio di cui sopra.

La previsione di cui all'art. 12 del Regolamento è stata formulata in un momento in cui si riteneva che la partecipazione detenuta dal socio di maggioranza all'epoca della deliberazione del Piano (il "**Soggetto Originariamente Controllante**") non sarebbe scesa al di sotto della soglia del 50%. Tuttavia, come noto, tale assunto si è rivelato errato in quanto il Soggetto Originariamente Controllante esercita il controllo pur non detenendo la maggioranza delle azioni della Società.

Pertanto, il consiglio di amministrazione ritiene opportuno adeguare il regolamento del Piano all'avvenuto mutamento degli assetti proprietari della Società, modificando l'art. 12 del Regolamento, affinché le opzioni diventino immediatamente esercitabili anche qualora si verifichi un cambio di controllo in senso sostanziale.

La proposta di modifica prevede la facoltà di esercizio anticipato delle opzioni, sempre indipendentemente dal decorso del periodo di *vesting* e dal conseguimento dell'obiettivo di *performance*, qualora un soggetto (o più soggetti che agiscono di concerto) diverso dal Soggetto Originariamente Controllante si trovi a detenere una partecipazione nella Società superiore a:

- la soglia che determina il sorgere di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106 TUF (attualmente, 30%, ovvero 25% qualora nessun altro socio detenga una partecipazione più elevata); e
- la partecipazione detenuta dal Soggetto Originariamente Controllante.

Per informazioni di maggior dettaglio in merito al Piano si rimanda al documento informativo che, ai sensi dell'art. 84-bis, comma primo, della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata e integrata è messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, sul sito internet della stessa all'indirizzo www.gamenetgroup.it, nella sezione "*Governance*" (sottosezione "*Assemblea*"), e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it.

Alla luce di quanto sopra sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera:

"L'assemblea ordinaria di Gamenet Group S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata,

- esaminato il documento informativo sul "Piano di Stock Option 2017-2020" (il "**Piano**") redatto ai sensi dell'art. 84-bis, comma primo, della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, con allegato il relativo regolamento (il "**Regolamento**"),

Delibera

- I. di inserire tra le definizioni del Regolamento quella di "Soggetto Originariamente Controllante" nei termini che seguono: "Il soggetto controllante la Società ex art. 93 del TUF alla data di prima approvazione del Piano da parte dell'assemblea dei soci della Società (i.e. 20 ottobre 2017), ossia Trilantic Capital Partners Management Limited in qualità di soggetto posto al vertice della catena partecipativa, indirettamente tramite la propria controllata TCP Lux Eurinvest S.à.r.l.";
- II. di modificare la clausola relativa al cambio di controllo di cui all'art. 12 del Regolamento, mediante la sostituzione del paragrafo compreso tra le parole "modalità previste nel Regolamento" e "In caso di revoca della quotazione" con il seguente paragrafo:

"Qualora, durante il Periodo di Vesting, un soggetto (o più soggetti che agiscono di concerto) diverso dal Soggetto Originariamente Controllante dovesse trovarsi a detenere una partecipazione nella Società superiore (i) alla soglia che determini il sorgere dell'obbligo di una offerta pubblica di acquisto totalitaria prevista dall'art. 106 del TUF e (ii) alla partecipazione detenuta dal Soggetto Originariamente Controllante, i Beneficiari avranno la facoltà di esercitare anticipatamente la totalità delle Opzioni attribuite, ancorché non sia ancora scaduto il relativo Periodo di Vesting ed indipendentemente dal conseguimento dell'Obiettivo di Performance. L'esercizio di tali Opzioni potrà avvenire entro sei mesi dalla data in cui si verifica l'evento di cui ai punti (i) e (ii) di cui sopra.";
- III. di conferire al consiglio di amministrazione delega per riflettere le modifiche testé approvate in un nuovo testo di regolamento del suddetto Piano, nonché ogni più ampio potere, necessario od opportuno, per dare completa ed integrale esecuzione alla presente delibera, con espressa facoltà di sub-delega."

Roma, 28 marzo 2018

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
(Vittorio Pignatti Morano Campori)